Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 17 giugno 1982** | **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1982, n. **361**.

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunità economica europea.

Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.

Esso è pari al:

a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;

b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.

Il contributo è elevato al 3,20 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione di navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate se da carico liquido o gas liquefatto e a 3.000 tonnellate per le altre.

La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.

Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.

Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

Art. 2.

Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;

c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate.

Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera *c*) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonché le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilità al contributo della operazione proposta.

Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi dodici mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed è revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trenta mesi dal loro inizio.

Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma sono aumentati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di sei mesi per la costruzione della terza

I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreché sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di 12 anni.

Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile prov-

vede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di 2 punti.

Art. 4.

Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in età non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, può essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al sesto comma del precedente articolo 1.

Detto contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, stabilisce periodicamente i tipi di navi da assistere prioritariamente, tenuto conto delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale in modo da favorire l'adeguamento strutturale della flotta alle mutate esigenze dei traffici marittimi, con particolare riferimento alle unità di elevato livello tecnologico o a quelle rispondenti ad esigenze di politica energetica e di sviluppo dei traffici di cabotaggio e mediterranei.

Art. 6.

La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e del successivo articolo 7 nonché la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

La perdita dei requisiti della più alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale è stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazione della corresponsione del contributo.

Art. 7

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1° gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonché le iniziative, successive a tale data e purché per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.

Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ANDREATTA — LA MALFA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **362.**

Autorizzazione all'Associazione sanitaria internazionale, in Roma, ad accettare un legato.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione sanitaria internazionale, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un villino sito in Roma, via B. Scalia n. 23, del periziato valore di L. 60.000.000, disposto dalla sig.ra Virginia Chiodi con testamento olografo 29 aprile 1974, pubblicato in data 8 gennaio 1975, n. 115858 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 85

DECRETO 6 marzo 1982, n. **363.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvato il nuovo statuto della Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (A.N.F.F.A.S.), in Roma, giuridicamente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 100

DECRETO 9 marzo 1982, n. **364.**

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare una donazione.

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in alcune unità immobiliari facenti parte di un edificio sito in Bergamo del valore di L. 9.000.000 non ancora censito al nuovo catasto edilizio urbano ed eretto in area che risulta da demolizione di fabbricati di cui ai mappali 2665-5085 del suddetto nuovo catasto edilizio urbano, disposta dalla sig.na Adele Pirola con atto pubblico 17 novembre 1979, n. 6759 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Battista Todeschini, notaio in Padova e registrato a Padova in data 28 novembre 1979, n. 12946.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 95

DECRETO 23 marzo 1982, n. **365.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Carlo Erba », in Milano.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Carlo Erba », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 98

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1149/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che proroga per la quarta volta la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 1150/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che proroga per la quarta volta la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1151/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che proroga per la quinta volta la campagna lattiera 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1152/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 17 al 19 maggio 1982.

Regolamento (CEE) n. 1153/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 17 al 19 maggio 1982.

Regolamento (CEE) n. 1154/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1155/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1156/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1157/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1158/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Decisione n. 1159/82/CECA della commissione, del 14 maggio 1982, relativa ad alcune informazioni che le imprese siderurgiche devono fornire.

Regolamento (CEE) n. 1160/82 della commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1161/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 717/82 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1162/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1605/81 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II *a*), III, IV, V, VI, VII *a*), VII *c*) e della Repubblica democratica di Germania.

Regolamento (CEE) n. 1163/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1164/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1165/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1166/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1167/82 della commissione, del 14 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1071/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 124 del 6 maggio 1982.

Pubblicati nel n. L 134 *del* 15 *maggio* 1982.

(128/C)

Regolamento (CEE) n. 1168/82 della commissione, del 17 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1169/82 della commissione, del 17 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1170/82 della commissione, del 17 maggio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1171/82 della commissione, del 17 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1060/82 relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1172/82 della commissione, del 17 maggio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1173/82 della commissione, del 17 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1174/82 della commissione, del 17 maggio 1982, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1175/82 della commissione, del 17 maggio 1982, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 137 *del* 18 *maggio* 1982.

(129/C)

Regolamento (CEE) n. 1176/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che proroga la sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina.

Pubblicato nel n. L 136 *del* 18 *maggio* 1982.

(130/C)

Regolamento (CEE) n. 1177/82 del Consiglio, dell'11 maggio 1982, che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 1178/82 della commissione, del 18 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1179/82 della commissione, del 18 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1180/82 della commissione, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alla modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1181/82 della commissione, del 18 maggio 1982, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1182/82 della commissione, del 18 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 138 *del* 19 *maggio* 1982.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1183/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1184/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa per la campagna lattiera 1982/1983 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Regolamento (CEE) n. 1185/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna lattiera 1982/1983, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1186/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1187/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1188/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici.

Regolamento (CEE) n. 1189/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, per l'adozione di disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1191/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l'ammissione di taluni formaggi di determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1192/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3661/81 relativo a misure interinali concernenti l'applicazione degli accordi sui formaggi con l'Austria e la Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 1193/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di allevamento 1982/1983, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta.

Regolamento (CEE) n. 1194/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1195/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 1196/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo di base, i prezzi d'intervento ed i prezzi di riferimento nel settore delle carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 1198/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1199/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1056/81.

Regolamento (CEE) n. 1200/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo alla concessione, durante la campagna di commercializzazione 1982/1983, di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1201/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1202/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1203/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1204/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

Regolamento (CEE) n. 1205/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1206/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo alla fissazione di un limite di garanzia per i concentrati di pomodori e per i pomodori pelati interi.

Regolamento (CEE) n. 1207/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 140 *del* 20 *maggio* 1982.

(132/C)

Regolamento (CEE) n. 1208/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1209/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1210/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1211/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1212/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la quarantesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 1213/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 1214/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1215/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1216/82 della commissione, del 18 maggio 1982, che fissa i calori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1217/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1218/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1219/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1220/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1221/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1222/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1223/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1224/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1225/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1226/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1227/82 della commissione, del 18 maggio 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni in alcuni Stati membri di camicie (categoria 7) originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 1228/82 della commissione, del 19 maggio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1229/82 della commissione, del 19 maggio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 783/82.

Regolamento (CEE) n. 1230/82 della commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1231/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1232/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1134/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1233/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Germania ed i Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1234/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1063/82 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri.

Pubblicati nel n. L 141 *del* 20 *maggio* 1982.

(133/C)

Regolamento (CEE) n. 1235/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel n. L 142 *del* 20 *maggio* 1982.

(134/C)

Regolamento (CEE) n. 1236/82 della commissione, del 19 maggio 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1237/82 della commissione, del 19 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2660/80, che stabilisce modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 1238/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini.

Regolamento (CEE) n. 1239/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1240/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1241/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 20 maggio 1982.

Regolamento (CEE) n. 1242/82 della commissione, del 19 maggio 1982, recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 20 maggio 1982.

Regolamento (CEE) n. 1243/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita di vitelli durante la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1244/82 della commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1245/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1246/82 della commissione, del 19 maggio 1982, relativo alle misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in conseguenza dell'afta epizootica manifestatasi in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 1247/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che ripristina gli acquisti di carne bovina in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 1248/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1249/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio, in Danimarca, in Italia, in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

Pubblicati nel n. L 143 *del* 20 *maggio* 1982.

(135/C)

Regolamento (CEE) n. 1250/82 della commissione, del 24 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1251/82 della commissione, del 24 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1252/82 della commissione, del 24 maggio 1982, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1253/82 della commissione, del 24 maggio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 145 *del* 25 *maggio* 1982.

(136/C)

Regolamento (CEE) n. 1254/82 del Consiglio, del 24 maggio 1982, che proroga la sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina.

Pubblicato nel n. L 146 *del* 25 *maggio* 1982.

(137/C)

Regolamento (CEE) n. 1255/82 del Consiglio, del 13 maggio 1982, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e Barbados, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativa di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica dell'Uganda, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e Repubblica dello Zimbabwe sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 1256/82 del Consiglio, del 13 maggio 1982, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e Barbados, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativa di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica dell'Uganda, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e Belize sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 1257/82 della commissione, del 25 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1258/82 della commissione, del 25 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1259/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1536/77 che determina le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 A I, 10.05 A, 10.06 A e 12.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1260/82 della commissione, del 25 maggio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere alla uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1261/82 della commissione, del 25 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1235/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti a tassi necessari per la loro applicazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 142 del 20 maggio 1982.

Pubblicati nel n. L 147 *del* 26 *maggio* 1982.

(138/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Leva « Letra », con sede in Travedona di Monate (Varese) e stabilimento in Ispra (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 21 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Leva « Letra » con sede in Travedona di Monate (Varese) e stabilimento in Ispra (Varese), è prolungata al 22 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C. sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 29 agosto 1982, Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2995)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Gattinara.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(2994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi dell'11 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1324,55	1324,55	1324,60	1324,55	1324,50	1324,50	1324,45	1324,55	1324,55	1324,55
Dollaro canadese	1052,80	1052,80	1054 —	1052,80	1056 —	1052,75	1052 —	1052,80	1052,80	1052,80
Marco germanico	554,80	554,80	554,60	554,80	551,75	554,70	554,85	554,80	554,80	554,80
Fiorino olandese	501,63	501,63	501,50	501,63	498,50	501,60	501,86	501,63	501,63	501,65
Franco belga	29,347	29,347	29,35	29,347	29,15	29,35	29,353	29,347	29,347	29,35
Franco francese	211,47	211,47	211,80	211,47	211,65	211,45	211,80	211,47	211,47	211,45
Lira sterlina	2354 —	2354 —	2354 —	2354 —	2363 —	2354 —	2355 —	2354 —	2354 —	2354 —
Lira irlandese	1920 —	1920 —	1921 —	1920 —	1912,75	—	1920 —	1920 —	1920 —	—
Corona danese	162,68	162,68	162,60	162,68	162 —	162,65	162,71	162,68	162,68	162,70
Corona norvegese	216,76	216,76	216,75	216,76	217,40	216,75	216,90	216,76	216,76	216,75
Corona svedese	223,87	223,87	223,75	223,87	223,45	223,90	223,94	223,87	223,87	223,85
Franco svizzero	649,10	649,10	648,40	649,10	649,25	649,10	649,41	649,10	649,10	649,10
Scellino austriaco	78,666	78,666	78,70	78,666	78,35	78,65	78,67	78,666	78,666	78,65
Escudo portoghese	18,26	18,26	18,15	18,26	18,25	18,25	18,20	18,26	18,26	18,25
Peseta spagnola	12,39	12,39	12,42	12,39	12,35	12,40	12,41	12,39	12,39	12,40
Yen giapponese	5,364	5,364	5,3525	5,364	5,35	5,37	5,37	5,364	5,364	5,35
E.C.U.	1325,06	1325,06	—	1325,06	—	—	1325,06	1325,06	1325,06	—

Media dei titoli dell'11 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,075
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,175
» 5,50% » » 1968-83	92,125
» 5,50% » » 1969-84	86,250
» 6% » » 1970-85	82,425
» 6% » » 1971-86	77,050
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,675
» 9% » » 1976-91	70,900
» 10% » » 1977-92	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,800
» » » » 1- 6-1980/82	99,875
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,950
» » » » 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,900
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,750
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	98,725
» » » » 1- 3-1981/84	98,600
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,575
» » » 18% 1- 7-1983	99,675
» » » 12% 1-10-1983	90,625
» » » 12% 1- 1-1984	88,700
» » » 12% 1- 4-1984	87,025
» » » 12% 1-10-1984	85,350
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1324,500
Dollaro canadese	1052,400
Marco germanico	554,825
Fiorino olandese	501,745
Franco belga	29,350
Franco francese	211,635
Lira sterlina	2354,500
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	162,695
Corona norvegese	216,830
Corona svedese	223,905
Franco svizzero	649,255
Scellino austriaco	78,668
Escudo portoghese	18,230
Peseta spagnola	12,400
Yen giapponese	5,367
E.C.U.	1325,060

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pinzano al Tagliamento, Fiume Veneto, Santo Stefano Magra e Cittadella.

Con decreto 21 aprile 1982, n. 561, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex pertinenza del torrente Cosa, segnato nel catasto del comune di Pinzano al Tagliamento (Pordenone) al foglio n. 13, mappale 12½, di mq 5.350, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 dicembre 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 aprile 1982, n. 562, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume «Fiume», segnato nel catasto del comune di Fiume Veneto (Pordenone) al foglio n. 25, mappale 102, ed al foglio n. 26, mappale 31, di complessivi mq 4.920, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 novembre 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 aprile 1982, n. 563, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno in sinistra del fiume Magra, segnati nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2, mappali 67 (mq 1.805); 61 (mq 4.284); 250 (mq 134); 251 (mq 1.393); 252 (mq 270); 516 (mq 3.458); 517 (mq 2.103); 518 (mq 527); 519 (mq 400); 520 (mq 231); 521 (mq 205); 347 (mq 25); 533 (mq 40); 534 (mq 35); 535 (mq 10); di complessivi mq 14.920, ed indicati nella planimetria rilasciata il 28 settembre 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 aprile 1982, n. 623, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo Roggia Michela, segnato nel catasto del comune di Cittadella (Padova) al foglio n. 6, mappale 176½, ora 358 di mq 63, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 ottobre 1978, in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(2923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:

analisi matematica e geometria analitica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

I Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto industriale;
diritto bancario.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3022)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

servizi generali . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di scienze biomediche « L. Sacco » (per la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (per le esigenze della seconda cattedra di anatomia veterinaria sistematica) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2930)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo n. 139.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 365, in sostituzione del prof. Francesco Branciforti dell'Università di Catania, dimissionario, il prof. Cesare Segre dell'Università di Pavia è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 139, prima disciplina indicata nel gruppo: « Lingua e letteratura rumena ».

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Delconte prof. Rosa, Università di Roma;
Renzi prof. Lorenzo, Università di Padova;
Schirò prof. Giuseppe, Università di Roma;
Varvaro prof. Alberto, Università di Napoli;
Segre prof. Cesare, Università di Pavia.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario di ruolo ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare al nuovo componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979.

(3011)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 12 giugno 1982, pubblica il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio stesso anno, registro n. 6, foglio n. 339, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 7 luglio 1980.

(3012)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Varallo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso spedale di Varallo, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(434/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale dell'ospedale di Borgosesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale dell'ospedale di Borgosesia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(435/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 54, IN BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di psichiatria;
due posti di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'amministrazione dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(430/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 73, IN ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. di Abbiategrasso (Milano).

(436/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 162 del 15 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 34, in Orbassano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico del servizio di radiologia, ad un posto di capo servizio ricevimento merci e trasporti interni e ad un posto di assistente chimico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 62, in Fossano: Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Unità sanitaria locale n. 54, in Borgomanero: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizi cucina, a posti di infermiere professionale e di infermiere generico, ad un posto di capo tecnico di radiologia, ad un posto di tecnico di radiologia, a posti di tecnico di laboratorio analisi, di portiere centralinista e ad un posto di assistente sanitaria visitatrice.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in Roma: Concorso per esami, a posti di archivista dattilografo.

ENEA (ex CNEN), in Roma: Concorso, per esami, a posti di operatore tecnico-professionale in prova.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 marzo 1982, n. **6**.

Norme integrative della legislazione regionale in materia di occupazione giovanile.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le convenzioni stipulate ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e relative modifiche ed integrazioni, per progetti o programmi approvati e finanziati dalla Regione entro il 30 aprile 1981 sono prorogate, con effetto dalla data di scadenza, ma comunque non anteriormente al 31 dicembre 1981, fino all'approvazione delle graduatorie previste dall'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Per i singoli soci o giovani associati l'orario di lavoro dovrà prevedersi in 36 ore settimanali.

Tutti i soggetti utilizzati per l'espletamento delle convenzioni di cui al presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile.

Art. 2.

I contatti stipulati entro il 31 gennaio 1981, a norma delle leggi statali e regionali sull'occupazione giovanile, con coloro che sono stati chiamati a sostituire soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità, possono, alla scadenza, essere prorogati, ancorché le unità sostituite siano rientrate in servizio.

Ai soggetti interessati si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 3.

Nel caso di scioglimento delle cooperative e delle associazioni di cui all'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 ed al soppresso art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, i contratti nascenti dalle convenzioni continuano direttamente con gli enti che le hanno stipulate fino all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Art. 4.

Gli articoli 2, 3, 4 ed i commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge approvata dall'assemblea regionale il 18 dicembre 1981, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione», sono soppressi.

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità previste dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

LEGGE 13 marzo 1982, n. **7**.

Provvedimenti sui ritiri delle arance dell'annata 1980-81.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla presente legge hanno lo scopo di venire incontro, in via eccezionale e temporanea, alle esigenze dei produttori agrumicoli, singoli o associati, che, in qualità di aderenti rispettivamente alle associazioni di produttori «Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli» (A.I.P.A.O.) e «Consorzio interprovinciale tra cooperative agricole - ETNA», con sedi in Catania, nella campagna di commercializzazione 1980-81 hanno conferito gli agrumi dagli stessi prodotti alle anzidette associazioni, ai fini del ritiro dal mercato, previsto dall'art. 15 del regolamento (CEE) n. 1035 del 18 maggio 1972, e che non hanno ancora ottenuto la compensazione finanziaria loro spettante, a norma del richiamato regolamento (CEE) n. 1035 e di quello n. 1368 del 5 giugno 1980.

Art. 2.

L'assesorato regionale del bilancio e delle finanze, per le finalità della presente legge, è autorizzato ad anticipare all'ESA, nell'esercizio finanziario 1982, la somma di lire 5.000 milioni.

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione dell'ammontare del credito dei produttori agrumicoli di cui all'articolo precedente nei confronti dell'AIMA, contributi di misura pari all'ammontare del credito vantato, ai sensi del successivo comma, da parte dei produttori agrumicoli interessati.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi dal comitato di gestione del fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, su domanda dei produttori interessati, anche se gli stessi non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1959, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da attestazione rilasciata dall'associazione cui il produttore aderisce, dalla quale risultino la qualità di socio dell'interessato, le date dei singoli conferimenti, la quantità e la qualità del prodotto conferito nonché l'ammontare complessivo del credito.

Tale attestazione sarà rilasciata dai presidenti delle associazioni interessate sotto la loro personale responsabilità.

I singoli produttori, al momento dell'ottenimento dell'attestazione di cui ai commi precedenti, rilasciano all'associazione cui aderiscono delega irrevocabile per il versamento all'ESA delle compensazioni finanziarie di loro spettanza ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Le associazioni dei produttori agricoli sono tenute a restituire all'ESA, entro cinque giorni dall'ottenimento della compensazione finanziaria da parte dell'AIMA, o di analoghi rimborsi che per le stesse finalità potranno essere disposti dallo Stato o da suoi enti ed amministrazioni, le somme anticipate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ai sensi della presente legge.

L'ESA, a sua volta, è tenuto, entro i successivi cinque giorni, a versare in entrata del bilancio della Regione le somme recuperate.

L'ESA è altresì tenuto a versare in entrata del bilancio medesimo le somme non utilizzate a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo.

Le delibere relative alla concessione dei contributi di cui al presente articolo sono immediatamente esecutive.

Sulle somme anticipate all'Ente di sviluppo agricolo ai sensi del precedente primo comma per il pagamento dei contributi di cui al presente articolo, l'Ente è tenuto a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'assessorato regionale per il bilancio e le finanze, apposita relazione sulla attività svolta, nonché l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dei relativi contributi.

Qualora, entro il predetto termine, non risultino definiti gli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente medesimo è tenuto ad integrare la relazione e l'elenco di cui al precedente comma entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'erogazione dei contributi.

In ogni caso tuti i documenti giustificativi riguardanti gli interventi previsti dal presente articolo dovranno essere conservati presso l'Ente di sviluppo agricolo e tenuti a disposizione per eventuali controlli amministrativo-contabili.

Art. 3.

L'assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione prevista dalla presente legge nonché di entrata per il recupero dell'anticipazione medesima.

Art. 4.

Le provvidenze di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, si applicano, sempreché le relative domande siano state già presentate o vengano inoltrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nello intero territorio del comune di Maniace e pertanto la tabella *A*, allegata alla medesima legge, è integrata dal seguente comune: «provincia di Catania: Maniace».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

D'ALIA — MACALUSO

LEGGE 13 marzo 1982, n. **8**.

Provvedimenti in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane), per l'istituzione e la gestione di un collegio universitario in Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S. (Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane) con sede in Palermo, ente morale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 713 del 22 settembre 1976, per il periodo 1982-86, un contributo annuo di lire 300 milioni, per le attività decorrenti dall'anno accademico 1982-83, quale concorso alla gestione di un istituendo collegio universitario in Palermo, destinato ad ospitare studenti universitari e ad assisterli mediante adeguate strutture ed attività integrative.

L'associazione di cui al comma precedente a tal fine si avvarrà di una organizzazione tutoriale articolata per le varie discipline ed istituirà corsi seminariali aperti anche a studenti non residenti nonché corsi di orientamento per la scelta della professione e per l'approfondimento delle tradizioni e delle tematiche della realtà siciliana.

Art. 2.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione redigerà il disciplinare che dovrà essere sottoscritto dall'associazione e nel quale saranno specificati gli obblighi da portare a carico dell'associazione in relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, nonché i relativi controlli, le modalità e i tempi di erogazione del contributo alla gestione.

Il disciplinare di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere l'obbligo della presentazione annuale:

a) di un programma di iniziative per l'anno successivo corredato dei relativi preventivi di spesa;

b) di una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, con indicazioni circa l'utilizzazione del contributo ricevuto.

Art. 3.

Per l'istituzione dell'anzidetto collegio universitario e la realizzazione delle occorrenti attrezzature ed impianti l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è inoltre autorizzato a concedere in favore dell'associazione A.R.C.E.S., per l'anno 1982, un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Art. 4.

All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 300 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari-spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 13 marzo 1982, n. **9**.

Approvazione del rendiconto consuntivo dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'anno 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE 13 marzo 1982, n. **10**.

Provvidenze in favore della commercializzazione delle mandorle.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, per le mandorle prodotte e conferite nell'anno 1980, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Fermo restando il tasso di interesse a carico delle cooperative beneficiarie nella misura del 4 per cento, il concorso regionale negli interessi non può superare, in ogni caso, il periodo di mesi dodici.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni si fa fronte con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, comprese tra le disponibilità del cap. 60763 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO

LEGGE 13 marzo 1982, n. **11**.

Indennità straordinaria ai dipendenti della « CO.RA. Confezioni » di Messina e corsi di qualificazione per i lavoratori dipendenti dalle ditte « Monello confezioni » di Messina, « Tukor » di Barcellona Pozzo di Gotto e « Brixlaks » di S. Agata di Militello.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere per centoventi giorni consecutivi le provvidenze a favore dei dipendenti della « CO.RA. Confezioni » di Messina, di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, relative alla concessione di un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione prevista dai contratti di lavoro del settore tessile.

L'indennità è concessa ai dipendenti che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 7 marzo 1980.

Art. 2.

L'assemblea regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato:

1) a erogare a favore dei dipendenti delle ditte « Tukor » di Barcellona Pozzo di Gotto, « Brixlaks » di S. Agata di Militello e « Monello confezioni » di Messina un'indennità straordinaria corrispondente a 120 giornate lavorative effettive per le prime due aziende e corrispondente a 60 giornate lavorative effettive per la « Monello confezioni ». L'indennità è concessa ai dipendenti che risultavano occupati: alla data del 5 dicembre 1980 per la « Tukor »; alla data del 1° ottobre 1981 per la « Brixlaks »; alla data del 1° novembre 1981 per la « Monello confezioni »;

2) ad istituire corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori dipendenti della ditta « Denise » di Messina, della durata di 120 giornate lavorative effettive, e della ditta « Monello confezioni » di Messina, della durata di 60 giornate lavorative effettive, risultanti occupati alla data del 1° febbraio 1982.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi di cui sopra sarà corrisposta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale, mettendo a carico dell'azienda il restante 20 per cento e gli oneri previdenziali.

Le aziende di cui al presente articolo effettueranno il corso durante le ore lavorative.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti perché provveda al pagamento dell'indennità agli aventi diritto.

Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, il giustificativo di spesa.

Art. 4.

Per la realizzazione dei corsi di cui all'art. 2 e per la liquidazione degli assegni a favore dei lavoratori si applicano le procedure previste dalle leggi in materia.

Art. 5.

L'indennità straordinaria prevista dalla legge 4 giugno 1980, n. 56, per i dipendenti della ditta Milanesi e Giannetto di Torregrotta e Calabrese Filomena di Saponara, è concessa ai lavoratori occupati rispettivamente alle date del 25 maggio 1978 e del 6 *settembre* 1978.

Art. 6.

Le indennità e i contributi corrisposti dalla Regione siciliana quale sostegno ai lavoratori sono incompatibili con la retribuzione, l'indennità di disoccupazione ed altre prestazioni corrisposte da amministrazioni ed enti pubblici per lo stesso periodo.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1982, è incrementato dell'importo di lire 1.000 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

ROSANO

LEGGE 13 marzo 1982, n. **12**.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore di lavoratori di aziende in crisi e abrogazione della legge regionale 6 aprile 1981, n. 51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori dipendenti della OMAR S.p.a. di Isola delle Femmine alla data del 12 ottobre 1980, della Sicetil S.r.l. con sede in Palermo alla data del 26 gennaio 1981, della Fatt S.p.a. di Carini alla data del 26 gennaio 1981, nonché della ditta Francesco e Carmelo Pino e della Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò entrambe di Barcellona Pozzo di Gotto, alla data del 30 gennaio 1981, in atto occupati presso le aziende medesime.

I corsi avranno la durata di 140 giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, rispettivamente, alla Omar S.p.a.

di Isola delle Femmine, alla Sicetil S.r.l. di Palermo, alla Fatt S.p.a. di Carini, alle ditte Francesco e Carmelo Pino ed Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò entrambe di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ai fini addestrativi le aziende cui è affidata la gestione hanno la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà le aziende hanno l'obbligo di darne formale comunicazione allo assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione ed indennità percepite o spettanti in base al contratto nazionale di categoria.

Ove le aziende Omar S.p.a. di Isola delle Femmine, Sicetil S.r.l. di Palermo, Fatt S.p.a. di Carini, ditta Francesco e Carmelo Pino e Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò si avvalgano della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'impresa stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al cento per cento della retribuzione contrattuale.

La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico delle aziende di cui al comma precedente.

Ai lavoratori indicati al primo comma dell'art. 1, è concessa, a valere per il periodo 1° giugno-31 luglio 1981, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione ed indennità percepite o spettanti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Art. 3.

Ai lavoratori già dipendenti della Manifattura meridionale mobili S.p.a. di Palermo, costituitisi in Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, che risultavano disoccupati alla data del 26 gennaio 1981, è concessa un'indennità straordinaria di lire 400.000 mensili per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 4.

Gli assegni e le indennità di cui alla presente legge non sono cumulabili con ogni altra indennità eventualmente percepita dai lavoratori. Se quest'ultima è di ammontare inferiore alle provvidenze regionali sarà corrisposta ai lavoratori la differenza rispetto all'ammontare complessivo delle provvidenze previste dalla presente legge.

I corsi previsti dall'art. 1, per quanto concerne i lavoratori dipendenti dalla Sicetil, vanno inseriti nel piano di ristrutturazione aziendale in corso di elaborazione. Tale piano sarà sottoposto all'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale prima dell'inizio dei corsi.

Art. 5.

Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi sono accreditate al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, il quale ne dispone l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

il 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Le somme stanziate per la liquidazione delle indennità straordinarie sono del pari accreditate al direttore dell'ufficio di cui al primo comma, che procede al pagamento delle indennità in favore degli aventi diritto. Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dal pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dalla azienda-gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio è autorizzato al recupero delle somme eventualmente corrisposte ai lavoratori di cui ai precedenti articoli in forza della legge regionale 6 aprile 1981, n. 51.

Al versamento delle somme recuperate in favore degli enti anticipatori provvederà il funzionamento di cui al comma precedente secondo le direttive che saranno impartite dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

La legge regionale 6 aprile 1981, n. 51, è abrogata.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.700 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 è incrementato dell'importo di lire 2.700 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

ROSANO

LEGGE 13 marzo 1982, n. 13.

Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68: « Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, è aggiunto il seguente:

« Altresì, per la prima sessione di esami per l'anno 1981-82 è autorizzata l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione presso scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, degli allievi che abbiano interamente frequentato corsi per la formazione di terapista della riabilitazione, di durata biennale, organizzati da enti in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1976, n. 42 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

DI CARO

LEGGE 13 marzo 1982, n. **14.**

Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.

I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, nonché di manufatti allestiti per il pernottamento, purché non occupino una superficie complessiva superiore al 20 per cento di quella totale delle piazzole.

I manufatti non potranno avere superficie coperta superiore a mq 7 per persona.

I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.

Art. 2.

Norme urbanistiche

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante, senza la preventiva autorizzazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

E' vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

Art. 3.

Nulla-osta per la costruzione

Le domande intese ad ottenere il nulla-osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità del proprietario;

2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

c) la seguente documentazione tecnica:

1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;

3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;

4) concessione edilizia ed eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) della lettera *c*) devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comunale.

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori sessanta giorni.

Art. 4.

Autorizzazione all'esercizio

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del comune interessato.

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione all'apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell'esercizio.

L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

Art. 5.

Procedura

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

1) le complete generalità del gestore;

2) la categoria di classificazione richiesta per l'esercizio;

3) i periodi di apertura dell'impianto;

b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;

c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;

d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;

e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;

f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all'interessato, all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Assicurazione

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 7.

Gestore e rappresentante

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente nonché dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.

Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Cessazione temporanea o definitiva

Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

Art. 9.

Classificazione

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e deve essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

Art. 10.

Notificazioni della classifica e ricorsi

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonché alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

Art. 11.

Tariffe

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di I.V.A., che intendono applicare nell'anno successivo.

Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

E' fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonché delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

Art. 12.

Notifica delle persone alloggiate

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dell'ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente, direttamente o tramite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 13.

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza

Art. 14.

Sanzioni

Le autorizzazioni di cui all'art 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti soggettivi previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni deve essere richiesto dal comune il parere motivato dall'Ente proviciale per il turismo.

Avverso i provvedimenti di sospensione temporanea o di revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla notifica agli interessati.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di L. 500.000.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di L. 2.000.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di L. 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di L. 500.000.

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

Art. 15.

Campeggi mobili occasionali

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali.

Art. 16.

Norme relative ai complessi esistenti

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di « parchi di campeggio », purché siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato *A*.

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale delle piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio sempreché i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

MARTINO — NATOLI

(*Omissis*).

LEGGE 13 marzo 1982, n. 15.
Norme finanziarie in materia di trasporti turistici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità degli articoli 8, 9, 15 e 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 5.500 milioni, di cui lire 500 milioni destinati al collegamento, attraverso mezzi rapidi, tra le isole di Linosa e Lampedusa.

Art. 2

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.300 milioni, da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

Art. 3.

I benefici di cui all'art. 1 vengono concessi in rapporto all'attività di servizi realmente svolta.

L'amministrazione regionale eroga acconti sulla base delle effettive ore di navigazione effettuate nel 1981 certificate dalle competenti capitanerie di porto.

L'amministrazione regionale effettua il conguaglio per il 1982, anche parziale, sulla base del consuntivo delle ore di navigazione effettuate.

I programmi di dettaglio dei servizi ammessi ai benefici della presente legge vengono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa.

Art 4.

Per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e per la concessione di contributi ad agenzie di viaggio, ovvero a vettori nazionali o esteri, la spesa, autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è elevata, per l'anno finanziario 1982, di lire 3.000 milioni.

Art. 5.

Il governo della Regione è impegnato a predisporre, entro il 31 maggio 1982, organici strumenti per gli interventi integrativi di quelli statali e di coordinamento delle iniziative e dei programmi, in modo da assicurare la continuità ed efficienza dei servizi di collegamento con le isole minori.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 9.800 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 13 marzo 1982, n. **16**.

Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 1982, alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, i contributi, di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, fino al limite massimo di un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981, maggiorato del 16 per cento.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa complessiva di lire 34.794 milioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in una o più soluzioni la spesa di cui al precedente articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 2.900 milioni.

Il pagamento del relativo contributo sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 2 milioni per ciascun dipendente.

Art. 4.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.600 milioni.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è così sostituito:

« A tal fine l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di istituti di enti e di organismi specializzati.

Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ».

Art. 6.

E' autorizzato, a carico del bilancio della Regione; per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore contributo di lire 1.313 milioni a favore dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) per ripianare i disavanzi di gestione degli esercizi 1978-79.

Art. 7.

All'onere di lire 42.607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:

quanto a lire 34.794 milioni, per le finalità di cui all'art. 1, con parte delle assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786;

quanto a lire 6.500 milioni, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

quanto a lire 1.313 milioni, per le finalità di cui all'art. 5, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8.

In dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, le seguenti variazioni:

ENTRATA

Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA X — *Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e di altri enti*

	Milioni di lire
Cap. 3843 (*nuova istituzione*). — Assegnazione dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto . . . . . Codici 16/1.2.10/ - 2/48615	+ 34.794

SPESA

Titolo I - SPESE CORRENTI

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Cap. 48608 (*nuova istituzione*). — Contributi sulle percorrenze chilometriche in favore dei privati concessionari di autolinee extraurbane delle aziende speciali costituite da consorzi di comuni limitrofi e dei concorsi di comuni che gestiscono servizi pubblici di auto . . . . Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1	+ 3.600
Cap. 48611 (*nuova istituzione*). — Contributi alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione ed alle imprese private esercenti trasporti urbani pr assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri stipulato il 12 marzo 1980 Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1	+ 2.900
Cap. 48615 (*nuova istituzione*). — Contributi alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, per il ripiano dei disavanzi di esercizio . . . . Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/ - /2/3843	+ 34.794

	Milioni di lire
	—
Cap. 38851 — Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione	+ 1.313

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 21257 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti .	— 6.500

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 60751 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese conto capitale . .	— 1.313

I capitoli 48608 e 48611 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 corrispondenti ai capitoli 48608 e 48611 di nuova istituzione, sono soppressi.

I residui risultanti al 1° gennaio 1982 sui predetti capitoli aggiunti soppressi ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai rispettivi capitoli di nuova istituzione.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO - NATOLI

LEGGE 13 marzo 1982, n. **17**.

Provvedimenti finanziari al fine di assicurare la realizzazione del palazzo dei congressi di Palermo ed il completamento del palazzo dei congressi di Taormina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di assicurare la realizzazione del palazzo dei congressi di Palermo, è autorizzato ad effettuare la ulteriore spesa di lire 10.000 milioni nell'esercizio finanziario 1982.

Art. 2.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per il completamento del palazzo dei congressi di Taormina, è, altresì autorizzato ad effettuare la spesa di lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario *1982*.

Art. 3.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1982

D'ACQUISTO

NATOLI

(2214)

LEGGE 19 marzo 1982, n. **19**.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 22 marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 178, è prorogato al 31 marzo 1982.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 178, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui al primo comma, per i capitoli di spesa per il fondo sanitario regionale, va riferita, per dodicesimi, all'intera dotazione del fondo medesimo ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 marzo 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO

(2215)

LEGGE *26 marzo 1982, n.* **20**.

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 14 *del 27 marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1979 nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 1980.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 marzo 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO

LEGGE 26 marzo 1982, n. **21.**

Proroga al 31 dicembre 1982 delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli ed associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 27 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1982, fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1982, nella misura di L. 15.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed e esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data di pubblicazione della presente legge.

Per i natanti costruiti con finanziamento a carico del bilancio della Regione, presso cantieri siciliani e che risultano intestati a cooperative di pescatori si prescinde dal termine di iscrizione di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. *D*), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio della dogana o dall'autorità consolare.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 15.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Titolo I - Rubrica 5 - Categoria IV - Codici: 4.2.20/5.1.5/1/1/15/5.1.13/3/1 - Cap. 35651 (*nuova istituzione*). — Contributi a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati per la attività peschereccia, più 15.000 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 21257. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti, meno 15.000 milioni.

Il cap. 35651, aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondente al capitolo istituito con il presente articolo, è soppresso.

I residui risultanti al 1° gennaio 1982 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al rispettivo capitolo di nuova istituzione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 marzo 1982

D'ACQUISTO

STORNELLO

LEGGE 26 marzo 1982, n. **22.**

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 dicembre 1980, n. 127 e 6 maggio 1981, n. 96, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 27 *marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è riaperto e prorogato per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esercenti di cave che si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 20, nel caso in cui intendano proseguire l'esercizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, unitamente alla richiesta prevista nel medesimo art. 20 devono farne espressa dichiarazione al distretto minerario indicando il direttore di cava avente i requisiti di legge, il quale dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'incarico, fermo restando che i lavori di coltivazione devono intervenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.

Trascorsi duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il diniego della stessa, l'esercizio potrà continuare fino alla emissione del provvedimento definitivo. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, o a quelli del secondo comma del presente articolo, sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, sia rilasciata l'autorizzazione definitiva.

Art. 2.

L'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificato dall'art. 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito dal seguente:

« L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché alla approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lettera *d*) dell'art. 12.

Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

Le decisioni, positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario *ad acta* ».

Art. 3.

Le autorizzazioni relative ad attività di estrazione di depositi alluvionali dall'alveo di corsi d'acqua suerficiali sono emanate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro no-

vanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, alla quale debbono essere allegati gli elaborati previsti dalle lettere *b* e *c* dell'art. 12 della legge regionale n. 127 del 1980, nonché il titolo di disponibilità dell'area costituito dall'autorizzazione del genio civile competente.

Nei casi previsti nel comma precedente si prescinde dai pareri di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 127 del 1980 ad eccezione di quello del servizio geologico e geofisico, il quale dovrà pronunziarsi entro trenta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario; inoltre gli esercenti sono esonerati dal versamento di cui all'art. 19 della legge predetta.

Art. 4.

All'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il versamento di cui al primo comma può essere sostituito da polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

L'esecuzione delle opere di recupero ambientale di cui ai precedenti commi può essere effettuata, con le modalità ivi previste, dall'esercente a sua richiesta assumendone l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della somma di cui al primo comma o della fidejussione di cui al comma precedente ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 anche in deroga al disposto dell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5 nella misura stabilita dalla giunta regionale. Per il trattamento di missione eventualmente dovuto, i componenti estranei all'amministrazione regionale sono equiparati al personale regionale con qualifica di dirigente ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 marzo 1982

D'ACQUISTO

NICOLOSI — MARTINO

LEGGE 26 marzo 1982, n. 23.
Norme riguardanti gli enti economici regionali ed i consorzi industriali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 14 *del 27 marzo* 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme riguardanti gli enti economici regionali

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 102.000 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 50.000 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 5.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione interne e delle società collegate fino al giugno 1982, nonché per urgenti operazioni di ripianamento di esposizioni debitorie degli enti e delle loro collegate.

Art. 2.

Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse con l'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata al quale, per le occorrenze necessarie fino al 30 giugno 1982, è assegnato l'importo di lire 1.000 milioni.

Per le medesime finalità e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma è istituito presso l'EMS un fondo a gestione separata di lire 1.000 milioni.

Per gli interventi finanziari a carico dei fondi di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche.

Art. 3.

Gli interventi finanziari a carico dei fondi istituiti ai sensi del precedente articolo saranno effettuati dall'ESPI e dall'EMS a titolo gratuito.

Entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio la ESPI e l'EMS redigeranno sulla gestione dei rispettivi fondi apposito rendiconto annuale che, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, verrà inviato successivamente all'assessore regionale per l'industria per l'approvazione.

Art. 4.

Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato dell'importo di lire 2.000 milioni da destinare alla concessione di un finanziamento per scorte in favore della collegata S.p.a. Genal per consentire alla stessa lo svolgimento della campagna agrumaria in corso.

Art. 5.

Il fondo istituito presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 53, è incrementato dell'importo di lire 17.500 milioni per il ripianamento dei debiti dell'ESPI e dell'EMS derivanti dagli interessi dovuti agli istituti ed aziende di credito per il ritardato versamento delle somme stanziate con la sopracitata legge.

Al predetto fondo si applicano le disposizioni previste allo art. 2 della richiamata legge regionale 8 luglio 1977, n. 53.

Art. 6.

All'onere di lire 179.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in unica soluzione, le spese previste dalla presente legge entro quindici giorni dalla pubblicazione della medesima.

Art. 8.

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli nello stato di previsione del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Titolo II - Rubrica 2 - Categoria XI
Codici 11.2.19/5.2.1/1/1/25/-/1

	(milioni di lire)
Cap. 60504 (*nuova istituzione*). — Fondo destinato al ripianamento dei debiti contratti dagli enti economici regionali, Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ed Ente minerario siciliano (EMS) con gli istituti ed aziende di credito fino alla data del 31 maggio 1977	+ 17.500
Cap. 60751. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, ecc.	— 179.000

Assessorato regionale dell'industria
Titolo II - Rubrica 3 - Categoria XI
Codici 11.2.1/5.2.2/1/1/25/-/1

	Milioni di lire
Cap. 64949 (*nuova istituzione*). — Fondo a gestione separata istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) per la costituzione di società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie collegate in relazione all'esecuzione di piani di risanamento e dei processi di razionalizzazione previsti dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17	+ 1.000
Cap. 64950 (*nuova istituzione*) Codici 11.2.1/5.2.2/2/1/25/-/1. — Fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) per il finanziamento delle scorte necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate	+ 2.000

Categoria XII

Cap. 65101. — Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI)	+ 102.000
Cap. 65108. — Partecipazione della Regione al patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) . .	+ 5.500

Rubrica 4 - Categoria XI - Codici 11.2.2/5.2.3/1/1/25/-/1

Cap. 65575 (*nuova istituzione*). Fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) per la costituzione di società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie collegate in relazione all'esecuzione di piani di risanamento e dei processi di razionalizzazione previsti dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17 . .	+ 1.000

Categoria XII

Cap. 65701. — Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS)	+ 50.000

Titolo II

Consorzi industriali

Art. 9.

I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite ai sensi della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale già statale di Messina, istituita ai sensi del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, sono trasferiti, ove non ancora ceduti a fini industriali, ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Gli atti relativi ai trasferimenti sono approvati con decreto del presidente della Regione.

Nelle more della definizione dei rapporti patrimoniali, la gestione delle aree e delle opere infrastrutturali costituenti le suddette zone industriali viene trasferita, comunque, a tutti gli effetti di legge, ai consorzi interessati, sulla scorta di verbali di consistenza da redigersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le zone industriali, sin dal momento del trasferimento della gestione, sono soggette al medesimo regime dei beni patrimoniali dei consorzi.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo addì, 26 marzo 1982

D'ACQUISTO

MACALUSO — NICOLOSI

(2216)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821650)